

COMUNE DI PORDENONE

Integrazione al Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi con la regolamentazione:

**AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE, DI STUDIO O RICERCA,
OVVERO DI CONSULENZA A SOGGETTI ESTRANEI AL COMUNE**

Testo approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 262 del 10 novembre 2008 pubblicata dal 12/11/2008 al 26/11/2008, in vigore dal 27/11/2008.

AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE, DI STUDIO O RICERCA, OVVERO DI CONSULENZA A SOGGETTI ESTRANEI AL COMUNE

Articolo 1

(Oggetto e ambito di applicazione)

1. Fermo restando il principio generale in forza del quale il Comune provvede all'attuazione dei propri compiti con la propria organizzazione ed il proprio personale dipendente, le disposizioni del presente capo disciplinano, ai sensi dell'articolo 3, comma 56, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificata dal decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi a soggetti estranei all'amministrazione comunale di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, denominati in senso ampio incarichi di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione.

2. Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate dagli articoli 2222 e 2230 del codice civile:

- a) incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività professionale in via abituale, individuabili come titolari di partita IVA;
- b) incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività in via occasionale;
- c) incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività nell'ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

3. Gli incarichi di cui ai commi precedenti riguardano attività:

- a) di studio, con consegna di una relazione scritta finale che illustri i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
- b) di ricerca, con la preventiva definizione del programma da parte dell'amministrazione comunale;
- c) di consulenza, come richiesta di pareri, valutazioni, espressioni di giudizi da rendersi per iscritto da esperti nella materia specifica;
- d) di collaborazione a contenuto operativo ad alto contenuto professionale, con continuità della prestazione e coordinamento con l'organizzazione ed i fini dell'amministrazione comunale, con potere dell'amministrazione stessa di verifica della rispondenza della prestazione ai propri obiettivi attraverso un potere di coordinamento spazio-temporale

4. Restano esclusi dalle presenti disposizioni:

- a) gli incarichi professionali conferiti per il patrocinio e la difesa in giudizio del Comune o per le relative domiciliazioni, nonché quelli inerenti attività notarili, in ragione del carattere prettamente fiduciario di scelta e di affidamento, comunque nel rispetto dei principi di trasparenza, buon andamento ed economicità;
- b) le prestazioni professionali relative ai servizi di ingegneria, di architettura, di urbanistica e tutte le materie, come l'appalto di lavori o di beni, o di servizi, di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", già autonomamente disciplinate e specificamente elencate.
- c) gli incarichi relativi ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione;
- d) gli incarichi per gli uffici di supporto agli organi di direzione politica ai sensi dell'articolo 90 del decreto legislativo n. 267 del 2000;
- e) le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi e adempimenti obbligatori per legge;
- f) gli incarichi relativi ad attività di formazione ed aggiornamento professionale delle risorse umane conferiti ad esperti esterni;
- g) gli incarichi conferiti in qualità di componenti di commissioni di concorso o di gara in quanto disciplinati da specifiche norme di legge;

- h) l'acquisizione di prestazioni a titolo oneroso o gratuito attraverso convenzioni con altre pubbliche amministrazioni ed enti pubblici;
- i) il ricorso a prestazioni di dipendenti pubblici, autorizzati ai sensi dell'articolo 53, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Articolo 2

(Non applicazione del regolamento all'appalto dei servizi)

1. In riferimento all'esclusione dell'applicazione delle presenti disposizioni alle materie di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", nei casi in cui persistano divergenti valutazioni riguardo ai campi di applicazione del codice dei contratti oppure della normativa sugli incarichi professionali, si applica la normativa comunitaria così come recepita nel codice dei contratti pubblici nella parte riguardante i servizi pubblici definiti all'articolo 3 e descritti negli allegati II A e II B, applicando il principio cardine dell'efficacia diretta e dell'applicabilità immediata del diritto comunitario.

Articolo 3

(Presupposti e requisiti per il conferimento degli incarichi)

1. Per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio, ed al fine di rispondere ad esigenze di integrazione delle professionalità esistenti nell'organico interno, il Comune può conferire incarichi ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria, da intendersi come possesso del diploma di laurea magistrale o del titolo equivalente in materie e con indirizzo attinente all'ambito della prestazione da affidare, che abbiano maturato un'appropriata esperienza professionale. E' ammessa anche la specializzazione frutto di percorsi didattici universitari completi e definiti formalmente dai rispettivi ordinamenti, in aggiunta alla laurea triennale. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

2. Il Comune stipula contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, con solo riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio comunale.

3. L'oggetto della prestazione deve corrispondere ad obiettivi e progetti specifici e determinati, in coerenza con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione comunale.

4. L'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'Ente, anche se dovuta al carico di lavoro rispetto all'attività programmata, deve essere verificata attraverso una ricognizione, da richiedersi per iscritto al dirigente del personale, specificando titolo di studio e competenze specialistiche richieste.

5. La prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata.

6. Devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto, compenso e modalità di esecuzione della prestazione.

7. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo di collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato il contratto.

8. La violazione delle disposizioni del presente regolamento costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

Articolo 4
(Limite di spesa annuo per incarichi)

1. il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo.

Articolo 5
(Programmazione dei fabbisogni)

1. Il Consiglio comunale approva annualmente, nell'ambito della relazione previsionale programmatica allegata al bilancio, il programma per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma di cui all'articolo 1, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, fatte salve le attività istituzionali stabilite dalla legge.

Articolo 6
(Criteri e modalità di conferimento)

1. Il dirigente del Servizio/Settore interessato individua i collaboratori mediante procedura

comparativa avviata mediante apposita determinazione in cui deve:

a) dare atto delle motivazioni che giustificano la necessità del ricorso all'affidamento a soggetto estraneo al Comune nonché dell'esito negativo della reale ricognizione di cui al precedente articolo 2, comma 4;

b) definire le caratteristiche che il collaboratore deve possedere, quali titoli di studio, eventuali abilitazioni e/o iscrizioni in albi professionali, esperienze professionali e ogni altro elemento ritenuto utile o necessario;

c) disporre, contestualmente, l'approvazione di un avviso di selezione, se necessario, che dovrà indicare:

l'oggetto e la durata della prestazione richiesta; il tipo di rapporto; il corrispettivo proposto; i titoli, i requisiti professionali e le esperienze richiesti; le modalità ed i termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse, nonché i criteri e le modalità della comparazione.

2. Il corrispettivo della prestazione è stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività, dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, facendo anche riferimento ai valori remunerativi di mercato o, in assenza di questi, ai compensi corrisposti dall'Ente per prestazioni riconducibili a quelle oggetto del contratto,

ferma restando la necessità che sia proporzionato all'attività da svolgere nonché alle utilità conseguite dall'Ente.

3. A cura del medesimo dirigente, l'avviso di selezione è pubblicato, per almeno 15 giorni consecutivi, all'Albo pretorio e sul sito web istituzionale, fatta salva la facoltà, in relazione alla particolare natura della professionalità richiesta, di ricorrere ad ulteriori canali di pubblicità.

Articolo 7
(Procedura comparativa)

1. Il dirigente del servizio/settore interessato effettua la valutazione avvalendosi, ove ritenuto utile ed opportuno, di apposita commissione da lui presieduta, composta da altri due esperti, di cui uno con funzioni di segretario verbalizzante, e da lui nominata scaduto il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse all'incarico.

2. La valutazione è effettuata comparando gli elementi curriculari e, ove ritenuto utile ed opportuno, le proposte economiche.

3. La commissione o il dirigente elaborano, per ciascun curriculum pervenuto, un giudizio sintetico che si traduce in un punteggio. Ove ritenuto utile ed opportuno, al fine di meglio vagliare le competenze dei partecipanti, possono ammettere ad un colloquio i candidati che presentano le professionalità maggiormente corrispondenti all'attività oggetto dell'incarico da conferire.

4. In tal caso la valutazione dei curricula secondo i criteri dell'avviso di selezione precede il colloquio. La commissione o il dirigente individuano nel soggetto che consegue il punteggio complessivamente più elevato quello cui conferire l'incarico.

5. In linea generale, fatta salva la facoltà per il dirigente di definire ulteriori criteri di selezione specifici in relazione alla peculiarità dell'incarico, per la comparazione delle proposte i criteri di valutazione e la corrispondente graduazione dei punteggi dovranno fare riferimento:

- a) alle abilità ed all'esperienza professionali maturate in attività afferenti o similari rispetto a quelle dell'incarico da affidare, come emergenti dal curriculum;
- b) alle caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta, desunte dall'illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;

Articolo 8

(Conferimento di incarichi senza esperimento di procedura comparativa o con modalità semplificata)

1. Il Comune può comunque conferire incarichi di collaborazione in via diretta, senza esperimento di procedure comparative, comunque nel rispetto dei principi di trasparenza, buon andamento ed economicità, quando ricorrono i seguenti presupposti:

- a) sia andata deserta o sia stata infruttuosa la selezione di cui ai precedenti articoli;
- b) per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, ovvero prestazioni strettamente connesse all'abilità del prestatore d'opera o a sue particolari qualificazioni, interpretazioni o elaborazioni;
- c) nella misura strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza, risultante da circostanze imprevedibili e non imputabili all'Ente, renda incompatibile l'esperimento di procedure comparative di selezione;
- d) quando trattasi di collaborazioni meramente occasionali o che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata da un rapporto "intuitu personae" che consente il raggiungimento del fine, il cui compenso sia di modica entità e che comporta perciò, per sua stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese, quale, ad esempio, la partecipazione a convegni, seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni, la presentazione di libri o di eventi, e simili.

2. Qualora l'incarico professionale da conferire abbia un valore inferiore a euro 20.000, IVA esclusa, il Settore competente, in luogo dell'avviso di selezione, può inviare una lettera d'invito contenente gli elementi per la valutazione finale comparativa, indirizzata ad almeno 3 soggetti individuati dal Settore stesso, se sussistono in tale numero soggetti idonei, in possesso dei requisiti che li rendono idonei a svolgere l'incarico.

3. Ove ritenuto opportuno, conveniente o necessario, il Comune con provvedimento motivato, può istituire, previa pubblicazione di apposito avviso, una o più liste di accreditamento di esperti esterni, dotati di requisiti professionali e di esperienza minimi prestabiliti, da selezionare tramite procedure comparative; in tal caso l'Amministrazione potrà conferire gli incarichi in via diretta, senza ulteriore esperimento di procedure comparative, comunque nel rispetto dei principi di trasparenza, buon andamento ed economicità.

Articolo 9

(Stipula del contratto, controlli e verifiche funzionali)

1. Il dirigente del Servizio/Settore interessato con propria determinazione approva le risultanze della procedura comparativa e lo schema di contratto, che deve essere stipulato per iscritto. Il dirigente è, altresì, competente ad effettuare tutti gli adempimenti di legge con riferimento all'instaurazione del rapporto.

2. Il Comune ed il collaboratore curano, per i rispettivi ambiti d'obbligo, gli adempimenti previdenziali assicurativi e professionali inerenti la formalizzazione del rapporto.

3. Il dirigente competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a stati di avanzamento e ne accerta, altresì, il buon esito, mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati, anche intermedi, ottenuti, adeguatamente documentati per iscritto.

4. Qualora i risultati delle prestazioni fornite risultino non soddisfacenti, il dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a sessanta giorni, ovvero, sulla base della esatta quantificazione delle attività prestate, può proporre la liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

Articolo 10

(Pubblicizzazione dell'affidamento di incarichi)

1. Il Comune, tramite il Settore del personale a seguito di formale comunicazione del dirigente competente, ai sensi dell'articolo 53, comma 14, del decreto legislativo n. 165 del 2001, per l'anagrafe delle prestazioni comunica in via telematica o su supporto magnetico al Dipartimento della funzione pubblica, semestralmente entro il 30 giugno di ogni anno, l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione del nominativo degli incaricati, della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti.

2. Il Comune, tramite il Settore del personale a seguito di formale comunicazione del competente dirigente, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 1, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché dell'art. 53, comma 14, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell'articolo 3, comma 18 e 54, della legge 24 dicembre 2007, n.244, cura la pubblicazione nella sezione dedicata del sito web del Comune degli estremi dei provvedimenti dirigenziali di affidamento degli incarichi a collaboratori esterni o di consulenza, completi dei riferimenti identificativi del collaboratore, dell'oggetto dell'incarico, del compenso pattuito e della durata. I dati come sopra pubblicati saranno disponibili sul sito web per tutta la durata dell'incarico e, comunque, per tutto l'anno solare in cui l'atto

dirigenziale è stato adottato.

3. Sono soggetti all'obbligo di pubblicizzazione tutti gli incarichi esterni di collaborazione, sia di natura occasionale che coordinata e continuativa, riguardanti sia persona fisica, sia persona giuridica, nonché ente privo di personalità giuridica.

4. In riferimento a quanto affermato dalla Corte dei conti nell'Adunanza delle Sezioni riunite in sede di controllo del 15 febbraio 2005, sono da considerarsi escluse dalla previsione normativa, mancando qualsiasi facoltà discrezionale da parte dell'amministrazione comunale:

- a) le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge;
- b) la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell'amministrazione;
- c) gli appalti e le esternalizzazioni di servizi necessari per raggiungere gli scopi dell'amministrazione.

Articolo 11 (Formalizzazione degli adempimenti)

1. Nell'atto di affidamento degli incarichi di cui al presente articolo dovranno essere riportate a cura del dirigente, se richieste, le seguenti indicazioni:

- a) l'incarico rientra nella programmazione approvata dal Consiglio comunale, come previsto dal regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi per quanto riguarda gli incarichi;
- b) la spesa per il presente incarico rientra nel limite annuo di spesa fissato nel bilancio preventivo;
- c) l'atto viene formalmente inviato al Settore del personale per la pubblicizzazione prevista dal regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, sia per quanto riguarda l'anagrafe delle prestazioni sia per quanto riguarda la pubblicizzazione sul sito web del Comune;
- d) l'atto viene formalmente inviato al Settore del personale per la trasmissione alla Corte dei conti, come previsto dall'articolo 1, comma 173, della legge n. 266 del 2005.

Articolo 12 (Trasmissione alla Corte dei Conti del regolamento)

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le presenti norme regolamentari saranno trasmesse alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti entro trenta giorni dalla data di approvazione.